

**REGIONE VENETO**



***REGOLAMENTO  
DI POLIZIA URBANA  
COMUNE SAN MARTINO DI LUPARI***

*Comune di San Martino di Lupari  
Approvato con D.C.C. n. 5 del 15.02.2020.*

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Sovraffollamento immobili ad uso abitativo
- Art. 9 - Occupazione di altri locali
- Art. 10- Altre attività vietate
- Art. 11 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti
- Art. 12 - Insudiciamento del suolo e dell'abitato
- Art. 13 - Rifiuti
- Art. 14 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 15 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 16 - Sgombero della neve
- Art. 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 18 - Obbligo installazione cassette postali e indicazioni e generalità

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art. 19 - Divieti
- Art. 20 - Disposizioni sul verde privato
- Art. 21 - Pulizia Fossati

## **TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

- Art. 22 - Disposizioni generali
- Art. 23 - Specificazioni tipologie di occupazione
- Art. 24 - Domande per l'occupazione del suolo
- Art. 25 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 26 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 27 - Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 28 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 29 - Occupazioni di altra natura
- Art. 30 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- Art. 31 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 32 - Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi
- Art. 33 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 34 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 35 - Occupazioni per traslochi
- Art. 36 - Installazione di tende solari
- Art. 37 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 38 - Commercio in forma itinerante
- Art. 39 - Fiere e mercati
- Art. 40 - Mestieri girovaghi

## **TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA**

- Art. 41 - Disposizioni generali
- Art. 42 - Attività professionali rumorose e incomode nel territorio comunale
- Art. 43 - Lavoro notturno
- Art. 44 - Attività rumorose vietate

- Art. 45 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- Art. 46 - Dispositivi sonori di allarme
- Art. 47 - Rumori, vibrazioni, esalazioni
- Art. 48 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 49 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 50 - Trasporto di oggetti
- Art. 51 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 52 - Protezione in occasione di lavori
- Art. 53 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 54 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 55 - Carichi sospesi
- Art. 56 - Recinzioni
- Art. 57 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile
- Art. 58 - Contatori di gas e bombole
- Art. 59 - Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza
- Art. 60 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- Art. 61 - Fuochi artificiali
- Art. 62 - Uso delle risorse idriche potabili

#### **TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Art. 63 - Tutela degli animali domestici
- Art. 64 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 65 - Animali molesti
- Art. 66 - Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato
- Art. 67 - Mantenimento dei cani
- Art. 68 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 69 - Animali liberi

#### **TITOLO VII - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

- Art. 70 - Obbligo di vendita
- Art. 71 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 72 - Esposizione prezzi e tabelle obbligatorie
- Art. 73 - Contegno degli esercenti il commercio
- Art. 74 - Insediamento attività produttive, commerciali e simili
- Art. 75 - Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point)

#### **TITOLO VIII – SANZIONI**

- Art. 76 - Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco
- Art. 77 - Accertamento, contestazione e definizione del trasgressore
- Art. 78 - Rimessa in pristino

#### **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 79 - Abrogazione di norme precedenti
- Art. 80 - Entrata in vigore

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1 Finalità**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Urbana per l'intero territorio comunale, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e senza distinzione di destinazione urbanistica.

In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e con le finalità dello Statuto del Comune di San Martino di Lupari (S.M.L. per brevità) ed in armonia con le norme di cui al D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito in Legge n. 48 del 18.04.2017, a tutela della Sicurezza Urbana inerente la vivibilità, il decoro del territorio comunale, la riqualificazione e recupero delle aree e dei siti degradati, la prevenzione della criminalità, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, nonché la promozione ed il rispetto della legalità per una migliore coesione sociale e convivenza civile.

## **Art. 2 Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana si propone di assicurare nel territorio comunale di S.M.L. l'applicazione di leggi e regolamenti statali e regionali nell'interesse generale dell'ambiente cittadino e regola le norme in materia di:
  - a) Sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubbliche;
  - c) quiete pubblica e privata;
  - d) protezione e tutela degli animali;
  - e) commercio ed esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti.

## **Art. 3 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme rispettando, per quanto compatibile le attività lavorative in essere, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione o concessione comunale, ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.
3. Ad ogni limitazione ai pubblici ufficiali in merito agli accertamenti relativi al comma 2 sarà applicata la sanzione prevista dal presente articolo.
4. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
  - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

## **Art. 4** **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici nonché il verde pubblico in genere;
  - c) i monumenti storici, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

## **Art. 5** **Concessioni, autorizzazioni e nulla osta.**

1. A norma del regolamento, le richieste di concessione, autorizzazione e nulla osta devono essere indirizzate al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni, le autorizzazioni o i Nulla Osta determinano, in via generale per ogni atto, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Per casi particolari spetta al responsabile del procedimento richiedere la documentazione necessaria, concedendo un congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione, autorizzazione o Nulla Osta deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, ai sensi di legge.
5. Gli atti autorizzativi hanno, normalmente, validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2., al responsabile.
6. Il rilascio e la validità di taluni titoli potrà essere subordinato:
  - a) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia assicuratrice di sua libera scelta;
  - b) a collaudi statici o relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti nell'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
  - c) al deposito di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nel rispetto della normativa vigente.
  - d) alla verifica e regolarità nell'utilizzo di personale regolarmente presente in Italia e regolarmente assunto alle proprie dipendenze nelle forme previste dalla legge.
  - e) alla verifica di procedenti penali.
7. Con i provvedimenti autorizzativi successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.
  - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

## **Art. 6**

### **Sospensione, revoca e decadenza dei titoli**

1. Salve diverse disposizioni di legge, le autorizzazioni comunali:
  - a) possono essere sospese quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
  - b) possono essere revocate quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
  - c) devono essere revocate in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Si intende decaduto il titolo:
  - a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
  - b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.
  - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **Art. 7**

#### **Comportamenti vietati**

A salvaguardia della sicurezza urbana e del decoro del territorio comunale di cui all'art. 1, E' VIETATO:

1. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare beni pubblici o in uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto della vigente normativa;
2. danneggiare monumenti, strutture ed edifici pubblici o privati, muri sulla pubblica via, anche con scritte e/o disegni; è fatto altresì divieto di collocare scritte, insegne, pubblicità in lingua straniera su aree pubbliche o visibili da aree pubbliche, se non accompagnate da traduzione in italiano, salvo si tratti di termini di uso comune;
3. rimuovere, manomettere, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta ed altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, nonché sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso dell'Autorità comunale;
4. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
5. collocare, affiggere, appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
6. effettuare pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti, compresi i manifestini matrimoniali, sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura, bacheche pubbliche o qualsiasi altro luogo o supporto non autorizzati, ovvero sul parabrezza o sul lunotto e su tutte le parti dei veicoli in genere, nonché sostare con veicoli destinati a pubblicità (veicoli vela) su pubblica via o in vista di essa, senza autorizzazione / Nulla Osta;

7. depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;
  8. gettare riso, coriandoli, pasta, petali di fiori, etc., in occasione di cerimonie, sul suolo pubblico, salvo deroghe autorizzate;
  9. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, portici e parcheggi pubblici qualora ciò comporti un pericolo per la circolazione;
  10. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 14;
  11. compiere sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualunque genere;
  12. sedersi o sdraiarsi per terra su strade, piazze, monumenti, marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  13. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi sostanze solide o liquide inquinanti;
  14. impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  15. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, attività di accattonaggio e/o mendicizia molesta, svolgere atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
  16. lo stazionamento o l'occupazione di spazi e infrastrutture presenti su tutte le aree a verde pubblico comunale, il Palazzo Municipale quale sede del Museo Umbro-Apollonio e le relative infrastrutture / pertinenze della piazza antistante, le scuole e/o complessi scolastici con le relative pertinenze, a tutela del decoro e della libera fruibilità degli spazi in funzione e tutela della sicurezza urbana di cui all'art. 1 del presente regolamento.  
In caso di condotta illecita, al trasgressore, oltre all'applicazione di una sanzione amm.va pecuniaria, sarà ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
  17. consumare bevande alcoliche in lattina o bottiglia negli spazi pubblici o aperti al pubblico e/o depositarne i vuoti sempre su aree e spazi aperti al pubblico; è prevista la deroga per gli spazi posti nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande o in occasione di particolari manifestazioni pubbliche quali Sagre, Fiere, Feste, ecc;
  18. esercitare attività di meretricio su strade, spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 c. 1 del C.d.S.;
  19. fermarsi anche temporaneamente ed intrattenersi a concordare e contrattare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 c. 1 del C.d.S.;
  20. gettare/lasciar cadere oggetti accesi sulle strade, cestini e cassonetti o comunque nei luoghi di pubblico passaggio, accendere fuochi, bruciatura stoppie, ad esclusione di quelli consentiti previa autorizzazione in deroga per particolari manifestazioni da parte del Sindaco;  
Sono, altresì, esclusi i barbecue e i caminetti da giardino utilizzati ai fini alimentari;
  21. sparare mortaretti o altri simili apparecchi tranne nei giorni 1, 5 e 6 gennaio, 14 e 15 agosto ed il 31 dicembre;
  22. accendere lanterne volanti (dette lanterne cinesi);
  23. fare uso, durante i festeggiamenti di carnevale e la sfilata di carri allegorici, di bombolette spray schiumogene;
  24. provocare emissioni di fumo, gas di scarico veicoli, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia;
  25. scaricare e depositare anche temporaneamente qualsiasi materiale sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale;
  26. posteggiare cicli, carrozzette, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio alla viabilità;
- Il Sindaco, in presenza di particolari esigenze o necessità, può disporre specifiche deroghe autorizzative con le relative prescrizioni.

- ❑ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 16 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
 

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100  
con contestuale ordine di allontanamento di cui agli artt. 9 e 10 del D.L.n. 14/2017
- ❑ Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 18 e 19 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: Euro 500
- ❑ Per tutte le altre violazioni del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
 

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 8** **Sovraffollamento immobili ad uso abitativo**

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.  
Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, pur se temporanea ed occasionale, anche di una persona oltre i parametri indicati dal D. M. 05.07.1975, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento di Igiene e Sanità, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia. È ammessa la presenza di una persona oltre il limite sopra indicato, ma non oltre 30 gg., nel caso di visita di "lontani parenti", preventivamente comunicato al Comando di P.L.
  3. L'organo accertatore, nel caso di accertamento della violazione, diffiderà i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.
  4. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento gli organi di Polizia potranno procedere al sequestro cautelare dell'immobile ai sensi dell'art. 13 Legge n° 689/a1981. Della violazione risponde il proprietario e/o locatario e comunque colui che ha accolto, permesso o autorizzato la permanenza delle persone oltre il limite massimo consentito.
- ❑ Per la violazione delle disposizioni del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa di: Euro 450

### **Art. 9** **Occupazione di altri locali**

1. È vietato l'utilizzo di locali non destinati ad abitazione e privi della dichiarazione di abitabilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001. Detti locali non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per abitazione.
  2. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma. L'organo accertatore, nel caso di accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile.
  3. In caso di ulteriore accertato utilizzo gli organi di Polizia potranno procedere al sequestro cautelare dell'immobile ai sensi dell'art. 13 Legge n° 689/a1981.
  4. Della violazione rispondono il proprietario e/o locatario e comunque colui che ha accolto, permesso o autorizzato l'occupazione dei locali non idonei.
- ❑ Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa di: Euro 450

### **Art. 10** **Altre attività vietate**

A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica, È VIETATO:

1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.



L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità Comunale;

2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

4. procedere ad innaffiare i vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulle aree pubbliche o private;

5. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento del suolo pubblico.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 11**

#### **Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione, accampamenti e similari.**

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico per alloggiare o pernottare in caravan, tende, sacchi a pelo, coperte, materassini e quant'altro, o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

2. Il Sindaco può autorizzare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate, anche in aree private, per carenza dei requisiti minimi di sicurezza, d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

4. Qualora si verificano occupazioni all'interno di aree sia pubbliche che private, le cui caratteristiche sono in contrasto con i requisiti previsti dal comma precedente, il Sindaco potrà ordinare lo sgombero e l'abbandono immediato di dette aree abusivamente occupate.

5. In caso di inosservanza all'ordine di sgombero ed abbandono entro il termine fissato saranno sequestrate tutte le attrezzature oggetto di violazione.

In caso di successivo allontanamento volontario potranno essere riconsegnate nelle forme previste per legge. In caso di recidiva, il nuovo sequestro sarà preordinato alla confisca.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

### **Art. 12**

#### **Insudiciamento del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato, per non provocare l'imbrattamento o insudiciamento del suolo, gettare spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi sostanza liquida o solida (compresi i filtrini o mozziconi di sigarette), anche di origine organica animale o umana, su spazi, aree e vie pubbliche nonché private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, su corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di idonea capacità per il deposito dei rifiuti.
  4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
  5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
  6. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti. Allo scadere del termine di validità della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne da qualsiasi manomissione e/o danneggiamento.
  7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili limitrofi alla pubblica via collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
  8. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di adeguata capacità e provvedere costantemente al loro svuotamento.
  9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.
  10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
  11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Gli stessi saranno conferiti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
  12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo a chiunque di non ostacolare o rendere disagiata le operazioni di raccolta dei rifiuti con la sosta di auto o quant'altro.
- Per le violazioni di cui al primo comma è prevista, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'ammissione ad eseguire lavori a favore del Comune di San Martino di Lupari e/o Enti convenzionati, prestazioni consistenti nell'assolvimento di lavori volontari d'interesse pubblico vantaggiosi per la collettività per qualità e quantità corrispondenti al valore della sanzione.
  - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 13** **Rifiuti**

1. A tutela dell'igiene e del decoro, i rifiuti domestici devono essere riposti in idonei sacchi, nei giorni e negli orari previsti dall'apposita regolamentazione davanti alla propria abitazione.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori privati all'uopo forniti e assegnati. Tali contenitori non devono, in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, gli imballaggio o altri oggetti similari non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori privati o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ovvero essere altresì conferiti nell'apposito centro di raccolta comunale.
4. E' vietato depositare i rifiuti davanti alla propria abitazione (abituale residenza o domicilio) fuori dai giorni e dagli orari stabiliti dall'apposito regolamento.

5. Tutti i pneumatici, e contenitori di qualsiasi genere, siano essi considerati come rifiuti o meno, che si trovino presso abitazioni o aree private piuttosto che presso attività commerciali in aree urbane o meno, non devono essere esposti alle intemperie / acqua piovana al fine di evitare, al loro interno, il ristagno di acqua e l'annidarsi di animali o insetti.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 14**

#### **Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari o chiunque sia nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

#### **Art. 15**

#### **Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti**

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Regolamento di Polizia Rurale.

2. I veicoli, così come indicati nel CDS., utilizzati per il trasporto dei materiali di cui al comma 1) sulle aree pubbliche, devono essere muniti di validi ripari atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria di quanto trasportato ed evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 16**

#### **Sgombero della neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti per scivolamento, oltre il filo delle gronde, su marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando Polizia Locale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
  5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
  6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

#### **Art. 17**

#### **Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro, dell'immagine urbana e del patrimonio storico-urbanistico, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico all'interno del centro, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e pulizia da manifesti e quant'altro. E' fatto obbligo inoltre di procedere alla manutenzione degli intonaci e/o provvedere al rifacimento delle coloriture.
  2. Salvo che il fatto non costituisca reato di cui agli artt. 676 e 677 del C.P., qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

#### **Art. 18**

#### **Cassette postali e indicazione generalità**

1. In tutti gli edifici mono o plurifamiliari, ovvero adibiti ad altro uso devono essere installate, a cura e spese dell'interessato, cassette postali, che devono essere raggruppate in un unico punto di accesso, così come previsto dal DPR. N. 223 del 30.05.1989 e s.m.i.;
  2. Le cassette devono essere poste al limite della proprietà, sulla pubblica via e comunque in luogo liberamente accessibile, devono recare ben visibile l'indicazione del nome e cognome di chi ne fa uso. Alla stessa regola soggiacciono i campanelli e i numeri civici degli edifici, salvo deroghe per comprovati e giustificati motivi.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di Euro 50

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Art. 19**

#### **Disposizioni sul verde pubblico**

- 1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1 lettera b) si applicano altresì alle zone boschive, alle aree protette e alle altre aree verdi.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

## **Art. 20**

### **Disposizioni sul verde privato**

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private o condominiali, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico, aree verdi, piazze o parchi, siano presenti alberi, siepi, piante o rampicanti i cui rami o fogliame si protendono sull'area o ad uso pubblico, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della sicurezza della circolazione o della visibilità degli impianti di videosorveglianza.
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto su suolo pubblico o di uso pubblico, anche a seguito di avverse condizioni meteorologiche.
- 3) I proprietari di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose pulite e sfalciate. L'obbligo vale anche per il verde condominiale e per le aree di cantiere.
- 4) Le aree libere in zone residenziali e in zone lottizzate devono essere sfalciate periodicamente, in modo da evitare insediamento di insetti, ratti, animali infestanti e per il decoro urbano.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

## **Art. 21**

### **Manutenzione dei fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, nonché la sponda di pertinenza dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. La sfalcio degli spazi suindicati deve essere regolarmente eseguito in particolare nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 30 settembre;
3. Il risezionamento dei fossati deve essere effettuato almeno una volta all'anno compreso nel periodo tra ottobre e marzo.
- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

## **TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

## **Art. 22**

### **Disposizioni generali**

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
  - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati al comma 1, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali. Qualora la natura, le modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare della concessione, ulteriore e specifiche prescrizioni, in base a speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
4. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al precedente comma 2.
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo quelle definite occasionali.
  - Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:  
da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

## **Art. 23**

### **Specificazioni tipologie di occupazione**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 20 si distinguono in:
  - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando hanno durata complessiva inferiore ad un giorno e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
  - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di oltre ventiquattro ore, o abbiano scopo anche indiretto, di lucro, ovvero rivestano esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
  - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
  - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

## **Art. 24**

### **Domande per l'occupazione del suolo.**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco almeno 10 gg. prima, indicando nella medesima l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, allegando planimetria indicante l'ingombro e l'esatta ubicazione del luogo interessato.
  2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada, al versamento della tassa O.S.A.P. prevista.
  3. L'occupazione non potrà avvenire prima del rilascio della concessione.
- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

## **Art. 25**

### **Occupazioni per manifestazioni**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare apposita richiesta di concessione con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti tecnologici e modalità di smaltimento rifiuti.
  2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione è subordinato al parere del competente ufficio comunale.
  3. In presenza di una pluralità di richieste, per lo stesso periodo, e nello stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
  4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
  5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
  6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
  7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati previo sopralluogo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
  8. Per l'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali si rinvia all'apposito regolamento.
- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

Qualora ci sia un'occupazione abusiva, o in eccedenza rispetto a quanto autorizzato, vige l'obbligo immediato di ripristino dello stato dei luoghi o di rispettare l'autorizzazione, fatta salva la facoltà di disporre il sequestro preventivo ai sensi del successivo art. 77 commi 1° e 2°.

**Art. 26**  
**Occupazioni con spettacoli viaggianti**

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante potrà avvenire su aree preliminarmente individuate e **autorizzate**.

**Art. 27**  
**Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento dell'apposita tassa, per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, tavoli e sedie, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali. Nel titolo autorizzativo possono essere stabilite prescrizioni temporali restrittive.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

**Art. 28**  
**Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. E' vietata, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali, l'installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, sorgenti luminose di qualsiasi tipo, striscioni, stendardi, bandiere/ine ed altri mezzi pubblicitari senza l'autorizzazione del Comune. Gli uffici competenti potranno comunque negare l'autorizzazione per l'installazione quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Le insegne, le targhe, le vetrine e le bacheche potranno essere installate:

- a) totalmente in area privata se non aperta al pubblico;
- b) su facciate degli edifici prospiciente spazi aperti al pubblico a condizione che non abbiano sporgenze superiori a cm. 10;
- c) lungo le vie su strutture autonome a condizione che non sporgano sulle pertinenze della strada;
- d) su piazze o aree aperte al pubblico qualora, di volta in volta, si ritengono autorizzabili tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche, dell'ingombro, dell'interesse generale, dell'ubicazione e della località.



4. Sono comunque vietate le sorgenti luminose esclusivamente di colore rosso, giallo e verde intermittente e quelle che producono abbagliamento, con intensità luminosa maggiore di 100 candele per mq., se dirette verso aree di pubblico transito. Fuori dai centri abitati si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

5. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione pubblicitaria;

L'installazione di insegne e striscioni pubblicitari, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata o aree di pubblico passaggio, dovrà essere eseguita ad un'altezza non inferiore a metri cinque e cinquanta dal suolo. Gli striscioni appesi dovranno essere dotati di appositi accorgimenti in modo da limitare la resistenza al vento.

6. L'affissione dei manifesti dovrà avvenire negli spazi appositamente predisposti. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, abbiano determinate caratteristiche in armonia con esigenze ambientali, nonché disporre divieti ad installare materiale pubblicitario in particolari ambiti territoriali.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300

pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 29**

#### **Occupazioni di altra natura**

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica concessione, non è consentita in alcun luogo l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

3. Salvo deroghe per particolari periodi o manifestazioni pubbliche, in tutto il centro storico non è consentita in alcun modo l'occupazione con cavalletti, trespoli e treppiedi, collocati a terra all'esterno di un pubblico esercizio o di una attività commerciale.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300

pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 30**

#### **Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. La concessione deve essere richiesta almeno sette giorni prima.

2. L'amministrazione comunale, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo istanze presentate successivamente.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300

pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 31**

#### **Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi pubblici ed aree verdi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica autorizzazione.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300

pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 32**

#### **Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi.**

1. Le occupazioni di suolo, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.

2. Dette merci debbono comunque essere riparate dal rischio di contatto con animali di affezione.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300

pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 33**

#### **Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, l'ente del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve darne comunicazione all'ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono, telefax o e-mail, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. L'intervento finale di rifacimento del manto stradale, a seguito degli interventi manutentivi, non può ricoprire una superficie inferiore all'intera corsia di marcia o quantomeno un metro di larghezza su entrambi i lati oggetto d'intervento. Il raccordo tra nuovo manto ed asfalto esistente deve essere realizzato a perfetta regola d'arte e privo di sconessioni.

5. Quando l'intervento è caratterizzato dall'insediamento di un cantiere stradale ai sensi dell'art. 21 del vigente Codice della Strada, la ditta esecutrice dei lavori deve provvedere al collocamento di idonea segnaletica stradale di prescrizione indicante i lavori in atto, adottando tutte le cautele e collocando idonei ripari atti ad impedire che strumenti di lavoro, schegge, detriti, polvere, colori o quant'altro, possano costituire pericolo per i passanti.

- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:  
da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

#### **Art. 34**

#### **Occupazioni per attività di riparazione di veicoli**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via, è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 50. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

2. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al punto 1, di evitare le operazioni che possano provocare lo spandere di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo, l'emissione di polveri, e comunque di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

3. La concessione di cui al punto 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:  
da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

#### **Art. 35**

#### **Occupazioni con veicoli ad uso speciale**

Chi abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare apposita istanza in duplice copia almeno 1 giorno prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:  
da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

#### **Art. 36**

#### **Installazione di tende solari**

1. E' vietata l'installazione su aree pubbliche o private aperte al pubblico di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune. Le tende solari ed i loro accessori, o strutture simili sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio sono ammesse se ricadenti su spazi pedonali:

- a) a condizione che comunque non limitino la visibilità o costituiscano ostacolo per il traffico;
- b) con sporgenza non superiore a metri 1,50;
- c) con un'altezza dell'orlo inferiore non inferiore a metri 2,20;

2. L'esposizione di tende sporgenti su spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio può essere vietata qualora ostino ragioni di decoro edilizio od ambientale.

3. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, gli uffici competenti stabiliscono caso per caso se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

4. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche

affissioni o qualsiasi altro manufatto che debba rimanere in vista del pubblico.

5. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone e alla circolazione.

□ Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo, sesto comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300

pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 37**

#### **Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 38 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

### **Art. 38**

#### **Commercio in forma itinerante**

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, previo nulla osta del Comando di Polizia Locale, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare l'attività itinerante nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nella zona del centro storico e del centro abitato tutelata da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse salvo deroghe in particolari periodi e manifestazioni pubbliche (Fiere, Sagre, Feste, ecc...);
- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di due ore nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 250 metri dal punto precedentemente occupato;
- d) a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e luoghi di culto, salvo deroghe;
- e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici pubblici e a metri 200 dai centri di raccolta di rifiuti;
- f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare o autorizzare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone e in occasione di particolari eventi.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450

pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 39**  
**Fiere e mercati**

1. Le manifestazioni fieristiche ed i mercati saranno tenuti nei luoghi pubblici a ciò destinati.
2. Il rilascio della concessioni per la relativa occupazione del suolo pubblico sono demandate all'ufficio comunale competente.

**Art. 40**  
**Mestieri girovagli**

1. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, salva la preventiva comunicazione all'Ufficio Polizia Locale, con allegata autorizzazione rilasciata dal comune di residenza ai fini del Nulla Osta, con eventuali prescrizioni, verificati eventuali impedimenti inerenti l'ordine pubblico.
2. In caso di assenza del nulla osta, l'area deve essere sgomberata immediatamente; in caso contrario saranno sequestrate le attrezzature utilizzate nella violazione e/o i proventi derivanti dall'attività illecita.

In caso di successivo allontanamento volontario le attrezzature potranno essere riconsegnate nelle forme previste per legge.

In caso di recidiva, il nuovo sequestro sarà preordinato alla confisca.

- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

**TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA**

**Art. 41**  
**Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o disturbo ai vicini.
2. Le eventuali segnalazioni dovranno essere verificate dall'ARPAV previo accertamento di primo livello da parte degli uffici competenti.

**Art. 42**  
**Attività professionali rumorose**

1. In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, macchine da giardinaggio, nonché di ogni altra apparecchiatura fonte di rumori o vibrazioni, deve essere limitato ai giorni feriali e festivi come di seguito:

nel periodo dal 01 aprile al 31 ottobre:

- nei giorni feriali :dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00;
- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00;

nel periodo dal 01 novembre al 31 marzo:

- nei giorni feriali : dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00;
- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

2. Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.

3. Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore.
  4. Anche l'utilizzo di strumenti musicali, impianti stereofonici o similari nonché le prove di canto, sempre nel rispetto dei limiti massimi, previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di S.M.L., devono rispettare gli orari sopra riportati.
  5. Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e artigianato.
  6. I laboratori artigianali e le attività di vendita all'ingrosso possono insediarsi previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo aver sentito gli uffici comunali di volta in volta ritenuti competenti e la locale U.L.S.S. Qualora l'attività artigianale ricada tra quelle per le quali è previsto il certificato di prevenzione incendi, questo dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione.
  7. La natura ed il grado di intensità dei rumori con provenienza da qualsiasi genere di edificio che producono effetti sonori verso l'esterno e che sono causa di disturbo alla quiete pubblica, verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati, eventualmente con l'intervento dei competenti uffici dell'U.L.S.S. e/o dell'A.R.P.A.V. , le spese per i rilievi fonometrici saranno a carico del trasgressore, qualora superino i limiti previsti. Con propria motivata ordinanza su proposta degli uffici competenti il Sindaco ha la facoltà di far cessare le emissioni di rumori di qualsiasi genere o di imporre l'adozione di mezzi o sistemi atti a ridurli.
- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:
- da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

### **Art. 43** **Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni acustiche e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00.
  2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 7.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle Unità Sanitaria Locali.
  3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
- da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

### **Art. 44** **Emissioni rumorose vietate**

1. In particolare, nei centri abitati sono vietate le seguenti emissioni sonore:
  - a) le grida dei venditori di merci in genere oltre la normale tollerabilità;
  - b) la pubblicità sonora;
  - c) l'uso di amplificatori sonori in genere anche se all'interno di attività commerciali e Pubblici Esercizi oltre la normale tollerabilità;
  - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori;
  - e) la messa in moto di autocarri, anche ad uso specifico, per riscaldamento motori e/o manutenzione celle frigorifere;

- f) il taglio della vegetazione su area privata al di fuori dei limiti di orario stabiliti dall'art. 42;
  - g) rumori derivanti da animali domestici, e non, sempre nei limiti dell'art. 42;
2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere autorizzate fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità, somministrazione di alimenti e bevande e tutela della quiete pubblica.
3. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 45** **Segnalazioni sonore e sirene**

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 46** **Dispositivi sonori di allarme**

L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro tre minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
  - b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi su parti prospicienti la pubblica via o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 47** **Rumori, vibrazioni, esalazioni**

1. Gli impianti e i macchinari non debbono recare alcun danno o molestia ai vicini a causa del rumore diffusosi nell'aria attraverso i muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere, oltre gli orari di cui all'art. 42.
2. A tale fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nel collocamento delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

#### **Art. 48**

##### **Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione stradale o interessino la viabilità, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i cortei funebri.

- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 49**

##### **Spettacoli, trattenimenti e feste private**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche da gioco, per biliardi od altri giochi leciti, e i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. È fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Per motivi di pubblica sicurezza il Sindaco può ordinare anche la sospensione dell'attività.

5. In caso di feste private, all'interno o all'esterno delle strutture, dopo le ore 24.00 deve cessare qualsiasi rumore, urla o schiamazzi udibili dall'esterno. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Sindaco.

- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 50**

##### **Trasporto di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico**

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi deve essere effettuato con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.



3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri debbono essere trasportati con l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare disagio o pericolo altrui.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 150

pagamento in misura ridotta di Euro 50

### **Art. 51**

#### **Rovina di parti od accessori di fabbricati**

1. Il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie e dell'intonaco.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, (ai sensi degli artt. 676 – 677 c.p.) è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450

pagamento in misura ridotta di Euro 150

### **Art. 52**

#### **Protezione in occasione di lavori.**

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano costituire pericolo per i passanti.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300

pagamento in misura ridotta di Euro 100

### **Art. 53**

#### **Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450

pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 54**  
**Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento**

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
  2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
  3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
  4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
- da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta Euro 150

**Art. 55**  
**Carichi sospesi**

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
  2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione degli accorgimenti di sicurezza.
  3. Per i cantieri edili le prescrizioni sulle norme di sicurezza dei carichi sospesi dovranno essere stabilite in sede di rilascio del titolo autorizzativi.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
- da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 56**  
**Recinzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate e taglienti.
  2. Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.
  3. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo dell'adeguamento, è prevista la sanzione amministrativa:
- da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di Euro 100

**Art. 57**  
**Detenzione e deposito di materiale infiammabile**

1. Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

□ Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

### **Art. 58** **Contatori di gas e bombole**

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale Edilizio per la realizzazione di corretti impianti gas (rif. L. 06.12.1971 n. 1038), nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

2. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole del gas in locali interrati o semi-interrati.

3. Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

### **Art. 59** **Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza**

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare:" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

### **Art. 60** **Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, previo quanto disposto dal D. Lgs. n. 139/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 151/2011, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare in presenza del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;

2. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;

3. far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;

4. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

5. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
  6. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o adibiti alla prevenzione degli incendi.
- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:  
di Euro 300

### **Art. 61** **Fuochi artificiali**

1. Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere chiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
  2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
  3. Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo e spegnimento nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli di incendio.
  4. L'accensione dei fuochi artificiali di norma è consentita dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:  
da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

### **Art. 62** **Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

## **TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Art. 63** **Tutela degli animali domestici**

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 544 ter CP, è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
3. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà; Tali animali sono sterilizzati dall'Autorità Sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo.  
Detti animali possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili da persone autorizzate e nelle apposite strutture.  
Gli Enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
- 4 I proprietari dei cani da caccia devono adottare tutte le cautele necessarie affinché questi ultimi non arrechino danni ad altri animali domestici o da cortile.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 64** **Protezione della fauna selvatica**

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse, salvo specifiche autorizzazioni.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

- Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 65** **Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini , chiunque detiene animali deve attivarsi affinché non disturbino, specialmente durante la notte e le ore di riposo pomeridiano, la pubblica o privata quiete.
2. Le forze di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, diffidano il proprietario o al detentore a porre l'animale in condizione di non disturbare più.
3. Ove la diffida non venga rispettata, e accertata l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 C.P., l'animale previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria potrà essere affidato ad idonee strutture.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 66** **Detenzione di animali da reddito**

- 1 In tutte le zone residenziali è vietato l'allevamento, anche ad uso familiare, di animali da macellazione.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 67** **Mantenimento dei cani**

1. In relazione alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15.10.1978 ed ai principi della Regione Veneto, è fatto obbligo ai proprietari dei cani di curare la loro registrazione all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S., con l'applicazione del microchip entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti, se randagi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia media o grossa o di indole mordace, anche muniti di museruola nei luoghi aperti al pubblico o aree ciclo pedonali. Il guinzaglio deve essere utilizzato per una lunghezza non superiore a metri 1,50 (Ord. Ministeriale n. 08/2013).

3. E' vietato lasciar libero e incustodito o far girovagare il proprio cane al di fuori della propria abitazione o proprietà privata, all'interno della quale i cani non possono essere legati a catene o strumenti di contenimento similari, se non per ragioni sanitarie o per misure documentabili e certificate dal veterinario curante.

4. Nei parchi e giardini pubblici i cani non possono essere lasciati liberi se non nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Se di indole mordace o taglia media o grossa devono anche essere dotati di museruola.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno. Se di indole mordace ~~o taglia media o grossa può~~ deve essere mantenuto senza museruola solo se all'interno di idoneo box custodito, in modo da non arrecare danno alle persone.

6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve garantire il loro benessere. Anche la custodia di cani in apposito recinto non deve essere permanente. Devono essere osservati i criteri e parametri di vivibilità individuati nella tabella di seguito riportata, avere a disposizione cibo, acqua pulita ed idoneo riparo dal sole.

**Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto – D.G.R. n. 243/2006**

Peso del cane in kg	Superficie minima del box coperto/cane, in mq.	Superficie minima adiacente al box coperto	
		Fino a 3 cani mq per ciascun cane	Oltre 3 cani mq per ciascun cane
meno di 10	1,5	3,0	2,0
da 11 a 30	2,0	4,0	3,0
più di 30	2,5	4,0	4,0

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di provvedere al loro smaltimento mediante deposito in contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta presso la propria abitazione ovvero in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora presenti.

8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi vaghino all'esterno della proprietà, sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico o aperto al pubblico.

9. E' vietato introdurre cani o qualsiasi tipo di animale nelle aree destinate ai giochi dei bambini e negli edifici pubblici, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano le persone non vedenti.

10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 68**  
**Trasporto di animali su mezzi pubblici**

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

**Art. 69**  
**Animali liberi**

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
  2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
  3. La gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, può essere affidata ad Enti o Associazioni, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
  4. Le colonie non possono essere spostate dal proprio "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza e delle Associazioni Protezionistiche.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di Euro 50

**TITOLO VII - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI –  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

**Art. 70**  
**Obbligo di vendita**

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.
  2. Con ordinanza del Sindaco, è definito l'orario di apertura al pubblico. Per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 71**  
**Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita**

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
  2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.
  3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
  4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 72**  
**Esposizione prezzi e tabelle obbligatorie**

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalla disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicarne il prezzo.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e ai prodotti commissionati dai clienti.
3. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menù e prezzi.
4. I titolari di esercizi pubblici hanno, altresì, l'obbligo di esporre le tabelle relative agli effetti dell'alcol, ai sensi della L. 02 ottobre 2007 n. 160 e successive modifiche.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 73**  
**Contegno degli esercenti il commercio**

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità nonché attirare clienti in modo petulante ed in modo sconveniente o con giochi e scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni. Il Sindaco potrà disporre altresì la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per una durata superiore a sette giorni.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di Euro 150

**Art. 74**  
**Insedimento attività produttive, commerciali e similari**

1. Chiunque attivi o eserciti nell'ambito del territorio comunale, una delle sotto elencate attività, è tenuto prima dell'inizio a darne comunicazione scritta, ai sensi della vigente normativa, al Sindaco e/o all'Ufficio di Polizia Locale, specificando chiaramente il tipo dell'attività, i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante e la ragione sociale della ditta.
2. Le attività soggette a comunicazione sono le seguenti:
  - a) stabilimenti industriali;
  - b) commercianti al dettaglio e all'ingrosso;
  - c) attività artigianali;
  - d) uffici o locali ove vengono svolti servizi, intermediazioni, consulenze finanziarie o contabili, agenzie d'affari, assicurative, bancarie, cure e trattamenti della persona, mediche e similari.
  - e) vendita itinerante e offerta di beni e/o servizi;
3. Nel caso individuato alla lettera e), se l'attività è svolta con visite a domicilio (porta a porta), è fatto obbligo alle imprese che intendono svolgere a domicilio le forme speciali di vendita itinerante



e/o di offerta di beni o servizi di produrre la seguente documentazione all'ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima dell'inizio attività:

- comunicazione di inizio attività su carta intestata dell'impresa affidante con indicazione dei propri estremi fiscali, nonché generalità complete del suo titolare/legale rappresentante;
- elenco dei soggetti effettivamente incaricati della vendita e della raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e per ciascuno di loro copia del tesserino di riconoscimento contenente gli elementi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 114/98, ed il periodo previsto per la vendita;
- fotocopia di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni;
- fotocopia di validi permessi di soggiorno dei soggetti extracomunitari che rendono e sottoscrivono dichiarazioni

4. All'interno dei centri storici le attività commerciali e/o artigianali devono rispettare la tipicità e la tradizione locale al fine di tutelare e valorizzare il contesto urbano. Si dovrà evitare che vi siano concentrazioni eccessive di un certo tipo di attività a scapito di altre, ossia una sorta di colonizzazione di negozi gestiti da stranieri, che soffochino quelli tipici del luogo. E' vietata altresì l'apertura di alcune tipologie di negozi od esercizi commerciali suscettibili di generare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nella lettera e) del secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

Euro 500

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) c), d) del secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450

pagamento in misura ridotta di Euro 150

#### **Art. 75**

#### **Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point)**

1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 ovvero del D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- a) allacciamento fognario;
- b) idonei sistemi di ventilazione naturale o di aerazione artificiale in tutti i locali;
- c) idonea illuminazione naturale e artificiale;
- d) due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.

2. Ove l'attività si svolga senza la presenza di personale (locali self – service), si riconfermano i requisiti di cui sopra.

3. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ed avente una larghezza minima di m. 1,20.

4. All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno mq. 9. provvisto di idonee sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 259/2003, l'interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo.

5. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali. L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione e, comunque, nel rispetto della

Legge quadro sul procedimento amministrativo. Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali.

6. Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali dove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.

7. All'interno dei locali adibiti all'attività di telecomunicazioni di cui al presente articolo è vietata qualsiasi forma di attività commerciale di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico con richiamo alla L. 25 agosto 1991, n. 287, se non preventivamente autorizzate secondo criteri e prescrizioni stabilite da normative in precedenza richiamate.

8. Con ordinanza del Sindaco, è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.

□ Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:  
di Euro 500

## Art. 76

### **Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco**

1. L'attività delle sale da gioco in attività nel territorio comunale è disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635, dalle successive modifiche ed integrazioni

2. Le istanze per le nuove aperture devono essere presentate direttamente all'ufficio commercio – attività produttive del Comune.

3. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al rilascio di nulla osta da parte del competente Servizio Sanitario dell'A.S.L. n. 15.

4. L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di sala gioco situati nel Comune è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

➤ Apertura: tutti i giorni non prima delle ore 12.00;

➤ Chiusura: *dal 01 ottobre al 31 maggio*:

entro le ore 20.00/22.00 nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto ai successivi punti a1), a2) e a3);

a1) entro le ore 22.00/23.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali;

a2) entro le ore 24.00 nel periodo dal sabato precedente il Natale al giorno dell'Epifania compreso;

a3) dalle ore 12.00 alle ore 1.00 del giorno successivo, nei giorni stabiliti per la Fiera/Sagra ed il 31 dicembre;

*dal 01 giugno al 30 settembre*:

entro le ore 23.00 nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto al successivo punto b1);

b1) entro le ore 24.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali

5. Per gli apparecchi di intrattenimento diversi dai giochi leciti (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) il funzionamento non è consentito oltre le ore 23.00.

6. L'esercizio dell'attività di giochi, mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici ed altri strumenti di intrattenimento (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..

7. In ogni caso, qualora l'esercizio rimanesse aperto oltre le ore 22.00, dovrà essere presentata – prima dell'installazione di detti apparecchi - una relazione, a firma di tecnico abilitato, concernente l'impatto acustico ambientale, che il Comune si riserva di sottoporre all'esame dell'A.R.P.A.V.

8. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

9. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 25.08.1991, n. 287 è possibile esercitare nelle sale da gioco l'annessa attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

A tal fine dovrà essere presentata denuncia di inizio di attività - ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 - previo rilascio di apposita autorizzazione sanitaria.

10. In linea generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'insegna esterna del locale deve fare esclusivo riferimento alla "sala giochi";
- non può essere posta all'esterno alcuna dicitura inerente il bar di tipologia c) di cui all'articolo 5 della L. 287/91;
- nel locale deve essere collocato in modo ben visibile un cartello con la seguente dicitura:
- "SONO VIETATE LE SCOMMESSE";
- è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 37, 38 e 39 della Legge 23.12.2000, n. 388;
- l'uso degli apparecchi deve essere limitato entro i limiti d'orario stabiliti al precedente art.1;
- il divieto dell'uso degli apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 7) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 (quattordici), salvo che non siano accompagnati da coloro che esercitano la patria potestà o da maggiorenni conviventi, parenti e affini entro il 3° grado;
- il divieto nei giorni di obbligo scolastico, sino alle ore 15.00 dell'utilizzo dei giochi leciti e degli apparecchi per il gioco lecito di cui ai commi 6) e 7) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. agli studenti minori di anni 16 – anche se accompagnati – sia nelle sale giochi che negli altri esercizi sopra citati.
- il divieto dell'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di 18 anni.
- l'esercizio dell'attività deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..;
- la superficie del locale adibita a sala giochi deve essere di almeno 2/3 della superficie totale aperta al pubblico;
- la sistemazione del locale deve avvenire in modo che sia evidenziata l'attività principale di sala giochi, essendo l'attività di somministrazione meramente accessoria;
- il titolo autorizzatorio (licenza o copia della Dichiarazione d'Inizio Attività) della sala giochi deve essere esposta in luogo ben visibile, unitamente a quanto segue:
  - regolamento dei giochi ed alla "tabella giochi proibiti". vidimata dal Comune;
  - tabella delle tariffe;
  - regolamenti dei giochi;
  - la presente ordinanza;
  - cartello dell'orario di apertura e chiusura.

11. Gli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) messi a disposizione dei soci o della clientela, rispettivamente, nei circoli privati o nei pubblici esercizi e/o commerciali, diversi dalle sale giochi, potranno essere utilizzati entro i limiti orari stabiliti al precedente comma 1 dopodiché, dovranno essere inderogabilmente disattivati.

12. L'attuazione della disciplina degli orari di cui agli articoli precedenti, è demandata ad apposita ordinanza del Sindaco incentrata sul principio della flessibilità in ordine ai limiti minimi e massimi di apertura e chiusura degli esercizi, che verranno stabiliti tenuto conto delle contingenti esigenze locali.

13. L'installazione degli apparecchi da trattenimento e dei terminali collegati ad internet è consentita esclusivamente all'interno del pubblico esercizio.

Alle sale giochi e agli internet point, anche con annesse attività secondarie di somministrazione di alimenti e bevande, non può essere rilasciata autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, altresì agli stessi non può essere consentito l'uso di aree esterne all'esercizio, anche se private, per l'installazione di giochi.

14. Le sale giochi e gli internet point debbono distare almeno ml. 300 da scuole, ospedali, case di riposo e luoghi di culto. Le distanze sono misurate considerando il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di ingresso.

15. I titolari e i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i circoli privati in possesso della denuncia di inizio attività per l'impiego di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., non possono detenere presso i locali dove svolgono l'attività più di:

- 2 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 40 mq;
- 3 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 70 mq;
- 4 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione oltre 70 mq.

16. Gli esercizi di cui al comma precedente potranno mettere a disposizione della clientela un solo terminale di rete collegato ad internet a condizione che abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.. Ai fini della individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni automatici installabili nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel computo della superficie di somministrazione non concorre quella occupata esternamente all'esercizio per l'eventuale allestimento di dehors. La detenzione di un numero maggiore di apparecchi e/o di terminali di rete collegati ad internet configura prevalenza delle attività di sala giochi e/o di internet point rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quarter, 17/quinqies e 17/sixies del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, (t.u.l.p.s.). è prevista la sanzione amministrativa di :

Euro 500,00

## TITOLO VIII – SANZIONI

### Art. 77

#### Accertamento, contestazione e definizione del trasgressore

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti e dei relativi procedimenti sanzionatori, si applica quanto disposto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni. Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di disporre il sequestro cautelare delle cose che sono servite o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto ai sensi dell'art. 13 L.689/81.

2. Qualora il trasgressore decida di ripristinare la situazione precedente i beni sequestrati possono essere riconsegnati, nelle forme previste per legge, al legittimo proprietario/trasgressore.

In caso di recidiva, il successivo sequestro è preordinato alla confisca.

3. Salvo i casi di contestazione immediata, prima della notifica della violazione, sarà comunicato avvio al procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

4. Ove previsto dal presente regolamento, è ammessa la sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria con nell'assolvimento di lavori volontari di interesse pubblico vantaggiosi per la collettività, per quantità corrispondenti, se non superiori al valore della sanzione comminata;

5. Tale prestazione deve essere espressamente richiesta dal responsabile della violazione, in sostituzione della sanzione pecuniaria, così come determinata negli articoli sopra richiamati, e il medesimo potrà essere ammesso ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di San Martino di Lupari e/o Enti convenzionati;

6. A tal proposito si richiama il principio della "*compensatio lucri cum damno*" (compensazione del guadagno con il danno) di cui all'art. 1, comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639, che stabilisce come "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata, in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità amministrativo – contabile";

7. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di lavori volontari di pubblica utilità in luogo del pagamento di una sanzione pecuniaria allo stesso comminata, va a soddisfare un preminente interesse pubblico determinando vantaggi comunque conseguiti a favore dell'amministrazione o dalla comunità amministrata compensativi se non dal valore superiore rispetto al supposto danno erariale cagionato;

8. Gli ambiti operativi in cui dette attività di interesse pubblico potranno essere svolte atterranno principalmente a:

- ❑ Pulizia delle aree pubbliche e delle strade;
- ❑ Pulizia delle aree verdi e dei giardini pubblici;
- ❑ Pulizia di locali di proprietà dell'Ente comunale;
- ❑ Assistenza di soggetti in condizioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;
- ❑ Lavori di pubblica utilità a discrezione dell'Amministrazione comunale riconducibili a piccole manovalanze per le quali non necessitano particolari profili e/o qualità professionali.

9. Ogni ora di attività prestata equivarrà alla somma di €. 8,00 che concorrerà in base al numero di ore lavorate in correlazione con l'entità della sanzione comminata, all'estinzione totale dell'obbligazione dovuta, dovrà essere comunque attivata una polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi (infortuni/responsabilità civile) nei confronti dei soggetti impegnati nei lavori volontari d'interesse pubblico. La richiesta di commutare sanzioni pecuniarie in lavori socialmente utili dovrà essere approvata o rigettata con provvedimento sindacale.

10. Gli adeguamenti del valore orario, di cui al comma precedente, competono alla Giunta Comunale.

11. Per tutte le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali non è prevista una specifica sanzione, la sanzione amministrativa applicata sarà:

da Euro 25 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di Euro 50

### **Art. 78**

#### **Rimessa in pristino**

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, o pericolo per la sicurezza e incolumità pubblica, è imposto al trasgressore o alle persone solidamente responsabili la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

2. In caso di inadempimento saranno eseguiti gli interventi d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 79**

#### **Abrogazione di norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia urbana approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21.09.1964 n. 213 e le successive modificazioni, nonché tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

### **Art. 80**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, composto di n. 80 articoli, ai sensi dell'art. 84 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.